



Decreto Dirigenziale n. 285 del 17/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. - PRESA D'ATTO ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA
DEL RISORGIMENTO N. 15, DEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (SA), DELLA
DITTA ROTTAMI GALASSO S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, la ditta Rottami Galasso s.r.l., è stata autorizzata con D.D. n. 194 del 01/10/2018, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato in via Risorgimento n. 15 del Comune di Altavilla Silentina (Sa);

CONSIDERATO che in conformità alla D.G.R.C. n. 386/2016 e del succitato D.D. n. 194/2018, il sig. Galasso Ciro nato a Torre Annunziata (Na) il 23/12/1976, in qualità di rappresentante legale della ditta in parola, prima dell'inizio esercizio:

- ha comunicato in data 09/11/2018, prot. 0710177, l'ultimazione dei lavori all'impianto autorizzati con il summenzionato decreto ed in uno ha trasmesso perizia asseverata, a firma dell'ing. Marcello Toscano, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 2468, attestante la conformità dei lavori realizzati al progetto approvato con il D.D. n. 94/2018, con esclusione dell'installazione della pressa e del mulino tritratore;
- in data 03/12/2018, prot. 0766663, diversamente da quanto dichiarato in precedenza, ha comunicato l'avvenuta installazione della pressa così come previsto dal progetto e la rinuncia all'installazione del mulino tritratore cavi di rame, nonché all'operazione di pretrattamento dell'attività R12 sui CER 17.04.11 e 16.01.22 ed in uno ha trasmesso tabella riepilogativa aggiornata dei codici CER, nonché planimetria generale "Tavola 2", con indicazione del lay-out di lavorazione e sistema antincendio;
- in data 12/12/2018, prot. 0792454, la messa in esercizio dell'impianto prevista per il 17/12/2018;

VISTA la polizza fidejussoria n. 1332589 stipulata con la "Elba Assicurazioni S.p.A.", comprensiva dell'allegato GE, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, decorrente dal 19/10/2018 al 19/10/2028 e con efficacia fino al 19/10/2029;

RITENUTO che occorre procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

PRENDERE ATTO che la messa in esercizio dell'impianto avverrà il 17/12/2018.

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Rottami Galasso s.r.l.**, con sede legale ed impianto in via Risorgimento n. 15 del Comune di Altavilla Silentina (Sa), all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, distinto in catasto del medesimo Comune al foglio n. 17 particella n. 1347, per un'estensione complessiva di 930 mq, **fino al 19/10/2028**.

PRECISARE che le operazioni di recupero R13, R12 ed R4 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi, rimodulata in virtù della rinuncia all'installazione del mulino tritratore cavi di rame, nonché all'attività R12 sui CER 17.04.11 e 16.01.22, è riportata in allegato (Allegato 1) al presente provvedimento.

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

PRECISARE, altresì, che:

- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, trasmettendone le risultanze all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE ATTO che le acque reflue prodotte dall'impianto vengono recapitate nella pubblica fognatura posta su via del Risorgimento di Altavilla Silentina. Esse si suddividono in:

1. acque meteoriche di dilavamento piazzale, depurate previo passaggio in un pozzetto di ispezione ed analisi, che confluiscono nella fognatura acque bianche;
2. acque derivanti dalla copertura del capannone, captate da pluviali, che confluiscono anch'esse nella fognatura acque bianche;
3. acque nere e grigie che vengono convogliate direttamente nella fognatura acque nere.

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, gli scarichi delle acque reflue prodotte dall'impianto di che trattasi, recapitanti nella pubblica fognatura posta su via del Risorgimento di Altavilla Silentina, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:

a) è tassativamente vietato lo scarico di:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
- benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di scarico in rete fognaria;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in rete fognaria;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 4 - allegato 5 - parte III del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia al Comune ove è ubicato l'impianto ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

STABILIRE, così come richiesto dall'ASL Salerno, con nota acquisita al prot. 448536 dell'11/07/2018 e recepito nella Conferenza di Servizi, che:

- le vasche siano correttamente installate, condotte e mantenute, evitando ogni possibile forma di inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- la pavimentazione del capannone e del piazzale risulti con idonee pendenze, tali da far confluire liquidi, acque di lavaggio o di pioggia verso griglie di raccolta.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Polveri	///	4,58	0,00625

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 271 - comma 14 - D. Lgs. 152/06, deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno ed al Comune territorialmente competente;
7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta Rottami Gallasso s.r.l. al seguente domicilio: "rottamigalasso@legalmail.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Altavilla Silentina (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sele, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli